SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 22 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° marzo 2018, n. **21**.

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera *q)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046). . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 marzo 2018.

Modifiche al decreto 9 maggio 2017, recante l'istituzione di una riserva per il finanziamento degli accordi di sviluppo, di cui all'art. 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014. (18A01898) . . . . *Pag.* 12

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax» (18A01900) . *Pag.* 14

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Guttalax» (18A01901) *Pag.* 14

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla» (18A01902) . *Pag.* 15

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Medrol» (18A01903) *Pag.* 15

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium» (18A01904) . *Pag.* 16

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Limpidex» (18A01905). *Pag.* 16

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (18A01906). *Pag.* 17

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dostinex» (18A01907). *Pag.* 17

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» (18A01908). *Pag.* 17

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Limpidex» (18A01909). *Pag.* 18

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Loceryl» (18A01910) *Pag.* 18

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sipralexa» (18A01938). *Pag.* 19

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tritace» (18A01939). *Pag.* 19

Autorità di bacino distrettuale dell'appennino centrale

Adozione delle deliberazioni nn. 3 e 4 del 14 dicembre 2017 in materia di gestione e tutela della risorsa idrica (18A01949) . . . . *Pag.* 19

Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'Assetto Idrogeologico - PAI - Norme tecniche di attuazione - NTA - introduzione dell'art. 9-*bis* e modifiche all'art. 4. (18A01950). . . . . *Pag.* 20

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Treviso - Belluno

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi (18A01983). . . . . *Pag.* 20

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa

Bilancio di previsione, per l'anno 2018, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali (18A01982). . . . . *Pag.* 20

Ministero della salute

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Medeson 1mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti. (18A01912) . . . . *Pag.* 43

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depotyl LA 150 mg/ml». (18A01913). . . *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gallivac IB88 Neo» (18A01914). . . . . *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Friskies procontrol gocce antipulci al Piriproxifene per gatti». (18A01915). . . . . *Pag.* 43

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel» polvere sterile. (18A01916) . . . . *Pag.* 44

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «PestiGon Combo» (18A01952) . . . . *Pag.* 44

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 129 del 17 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil Combo». (18A01984) *Pag.* 44

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 140 del 10 novembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproclear Combo». (18A01985) . . . . *Pag.* 45

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° marzo 2018, n. **21**.

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera *q)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per l'attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, e, in particolare, l'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *q)*;

Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Principio della riserva di codice

1. Dopo l'articolo 3 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis (Principio della riserva di codice)*. — Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.».

Art. 2.

Modifiche in materia di tutela della persona

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 289-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 289-*ter (Sequestro di persona a scopo di coazione)*. — Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-*bis* e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-*bis*.

Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.»;

b) al secondo comma dell'articolo 388, dopo le parole: «a chi elude» sono inserite le seguenti: «l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter* del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora»;

c) dopo l' articolo 570 è inserito il seguente:

«Art. 570-*bis (Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio)*. — Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità

del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.»:

d) dopo l'articolo 586 è inserito il seguente:

«Art. 586-*bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.

La pena di cui al primo comma si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste dalla legge non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche.

La pena di cui al primo e secondo comma è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute;

b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.

Nel caso previsto dal terzo comma, lettera *c)*, alla condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.

Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.»;

e) dopo il Capo I del Titolo XII del Libro II è inserito il seguente:

«*Capo I*-bis

DEI DELITTI CONTRO LA MATERNITÀ

Art. 593-*bis (Interruzione colposa di gravidanza)*. — Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Art. 593-*ter (Interruzione di gravidanza non consensuale)*. — Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna è punito con la reclusione da quattro a otto anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.

La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione della gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna.

Detta pena è diminuita fino alla metà se da tali lesioni deriva l'acceleramento del parto.

Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte della donna si applica la reclusione da otto a sedici anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni; se la lesione personale è grave quest'ultima pena è diminuita.

Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se la donna è minore degli anni diciotto.»;

f) dopo il secondo comma dell'articolo 601 sono aggiunti i seguenti:

«La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.»;

g) all'articolo 601-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, il secondo periodo è soppresso;

2) dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.»;

h) all'articolo 602-*ter*, alinea, dopo la parola: «601», sono inserite le seguenti: «primo e secondo comma»;

i) al Capo III del Titolo XII del Libro II, dopo l'articolo 604 è inserita la seguente sezione:

«Sezione I-*bis*

Dei delitti contro l'eguaglianza

Art. 604-*bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Art. 604-*ter (Circostanza aggravante)*. — Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.»;

2. All'articolo 33-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: «*l)* delitto previsto dall'articolo 593-*ter* del codice penale;».

Art. 3.

Modifiche in materia di tutela dell'ambiente

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 452-*terdecies*, è inserito il seguente:

«Art. 452-*quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)*. — Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-*bis* e 32-*ter*, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.».

2. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «416-*ter*» sono inserite le seguenti: «, 452-*quaterdecies*»;

b) le parole: «e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 493-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 493-*ter (Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento)*. — Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o

qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.»;

b) dopo l'articolo 512 è inserito il seguente:

«Art. 512-*bis (Trasferimento fraudolento di valori)*. — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*, è punito con la reclusione da due a sei anni.».

2. All'articolo 33-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, la lettera *o)* è sostituita dalla seguente: «*o)* delitto previsto dall'articolo 512-*bis* del codice penale;».

Art. 5.

Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di altri gravi reati

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:

«Art. 61-*bis (Circostanza aggravante del reato transnazionale)*. — Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416-*bis*.1.»;

b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-*bis (Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze)*. — Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.»;

c) dopo l'articolo 270-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 270-*bis*.1 *(Circostanze aggravanti e attenuanti)*. — Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-*bis*, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.»;

d) dopo l'articolo 416-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 416-*bis*.1 *(Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose)*. — Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all'articolo 416-*bis* e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che,

dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.».

Art. 6.

Modifiche in materia di confisca in casi particolari

1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

«Art. 240-*bis (Confisca in casi particolari)*. — Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-*ter* e 517-*quater*, nonché dagli articoli 452-*quater*, 452-*octies*, primo comma, 493-*ter*, 512-*bis*, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 603-*bis*, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, dall'articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies* quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.».

2. Al comma 4-*ter* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 240-*bis* del codice penale».

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 104-*bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio»;

2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

«1-*quater*. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

1-*quinquies*. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-*sexies*. Le disposizioni dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies* si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-*bis* del codice.»;

b) dopo l'articolo 183-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 183-*quater (Esecuzione della confisca in casi particolari)*. — 1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* del codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.».

4. Dopo l'articolo 578 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è inserito il seguente:

«Art. 578-*bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione)*. — 1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.».

5. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo l'articolo 85 è inserito il seguente:

«Art. 85-*bis (Ipotesi particolare di confisca)*. — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale.».

6. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 5 dell'articolo 301 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-*bis* del codice penale.».

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

b) articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

c) articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

d) articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

e) articoli 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

f) articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

g) articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718;

h) articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;

i) articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

l) articolo 12-*sexies*, commi 1, 2-*ter*, 4-*bis*, 4-*quinquies*, 4-*sexies*, 4-*septies*, 4-*octies* e 4-*novies*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

m) articolo 22-*bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

n) articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

o) articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54;

p) articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146;

q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

r) articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154;

s) articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

t) articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Art. 8.

Disposizioni di coordinamento

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. I richiami all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all'articolo 85-*bis* del medesimo decreto e ove specificamente riguardanti l'articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all'articolo 301, comma 5-*bis*, del medesimo decreto.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Tabella A
(di cui all'articolo 8, comma 1)

Disposizioni abrogate dall'art. 7	Corrispondenti disposizioni del codice penale
Articoli 1152 e 1153 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327	Articolo 601
Articolo 7, comma 4, decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172	Articolo 69-*bis*
Articolo 12-*sexies* della legge 1° dicembre 1970, n. 898	Articolo 570-*bis*
Articolo 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54	Articolo 570-*bis*
Articolo 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154	Articolo 388
Articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654	Articolo 604-*bis*
Articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205	Articolo 604-*ter*
Articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194	Articolo 593-*bis*
Articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194	Articolo 593-*ter*
Articoli 1, 4 e 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15	Articolo 270-*bis*.1
Articoli 3 e 4 della legge 26 novembre 1985, n. 718	Articolo 289-*ter*
Articoli 7 e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203	Articolo 416-*bis*.1
Articolo 12-*sexies*, commi 1 e 2-*ter*, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356	Articolo 240-*bis*
Articolo 22-*bis* della legge 1° aprile 1999, n. 91	Articolo 601-*bis*
Articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376	Articolo 586-*bis*
Articolo 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146	Articolo 61-*bis*
Articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Articolo 452-*quaterdecies*
Articolo 55, commi 5 e 6, secondo periodo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231	Articolo 493-*ter*
Articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356	Articolo 512-*bis*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera *q)*, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario):

«82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.».

«85. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

lettere da *a)* a *p)* (*Omissis*).

q) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 388, 601, 601-*bis* e 602-*ter* del codice penale, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 388 *(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice)*. — Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude *l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter *del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora* l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.

La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.».

«Art. 601 *(Tratta di persone)*. — È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque

al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

«Art. 601-*bis (Traffico di organi prelevati da persona vivente)*. — Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.».

«Art. 602-*ter (Circostanze aggravanti)*. — La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 *primo e secondo comma* e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter*, primo comma, e 600-*quinquies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo e secondo comma, 600-*ter* e 600-*quinquies*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone.

Nei casi previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1. e 600-*quinquies*, la pena è aumentata.

a) se il reato è commesso da più persone riunite;

b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.».

Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.».

— Si riporta il testo dell'articolo 33-*bis*, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 33-*bis (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale)*. — 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;

b) delitti previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-*bis*, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, n. 2, 513-*bis*, 564, da 600-*bis* a 600-*sexies* puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-*bis*, 609-*quater* e 644 del codice penale;

d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

e) delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;

i-*bis*) delitti previsti dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

l) *delitto previsto dall'articolo 593-*ter *del codice penale;*

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;

o) *delitto previsto dall'articolo 512-*bis *del codice penale;*

p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-*ter*, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 51 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 51 *(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)*. — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale [o presso la pretura];

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I.

3-*bis*. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-*bis*, 416-*ter* , *452-quaterdecies* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera *a)* sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*ter*. Nei casi previsti dal comma 3-*bis* e dai commi 3-*quater* e 3-*quinquies*, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-*quinquies*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-*bis*, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*undecies*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 12-*sexies* del citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 12-*sexies (Ipotesi particolari di confisca)*. — 1. (*abrogato*).

2.

2-*bis*.

2-*ter*. (*abrogato*).

2-quater

3.

4.

4-*bis*. (*abrogato*).

4-*ter*. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma *dell'articolo 240*-bis *del codice penale* da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

4-*quinquies*. (*abrogato*).

4-*sexies*. (*abrogato*).

4-*septies*. (*abrogato*).

4-*octies*. (*abrogato*).

4-*novies*. (*abrogato*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 104-*bis* del citato decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 104-*bis* (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio). — 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-*bis*. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-*ter*. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-quater. *Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240*-bis *del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3*-bis, *del codice. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.*

1-quinquies. *Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.*

1-sexies. *Le disposizioni dei commi 1*-quater *e 1*-quinquies *si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578*-bis *del codice.*».

— Si riporta il testo dell'articolo 301 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 301 *(Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)*. — 1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.

2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.

3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

5-bis. *Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-*bis *del codice penale.*».

Note all'art. 7:

— La legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1970, n. 306.

— La legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), modificato dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1975, n. 337, S.O.

— Il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97.

— La legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1978, n. 140.

— Il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1979, n. 342.

— La legge 26 novembre 1985, n. 718 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1979, n. 342.

— Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 1992, n. 1.

— Il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1991, n. 110

— La legge 1° aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1999, n. 87.

— La legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 2000, n. 294.

— La legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2006, n. 50.

— La legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 aprile 2006, n. 85, S.O.

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

— La legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), modificata dal presente decreto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2001, n. 98.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.

— Il citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1992, n. 133.

Note all'art. 8:

— Per l'articolo 12-*sexies* del citato decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, vedi note all'articolo 6 del presente decreto legislativo.

— Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

«Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) *(Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)*. — 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-*bis*. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-*bis*.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis*) della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo

consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-*ter*. La disposizione di cui al comma 5-*bis* si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-*bis*. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».

— Si riporta il testo dell'articolo 295 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:

«Art. 295 *(Circostanze aggravanti del contrabbando)*. — Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49.993,03 (lire novantasei milioni e ottocentomila).».

18G00046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2018.

Modifiche al decreto 9 maggio 2017, recante l'istituzione di una riserva per il finanziamento degli accordi di sviluppo, di cui all'art. 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto che prevede che l'istruttoria delle domande di agevolazioni relative ai contratti di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - Invitalia (nel seguito «Agenzia»), in qualità di Soggetto gestore, venga espletata, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, previa verifica della disponibilità di risorse finanziarie;

Visto, altresì, l'art. 4, comma 6, del sopra citato decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma, sottoscritti dal Ministero e dalle Regioni, dagli enti pubblici, dalle imprese interessati, possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione

degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 2016, n. 297, recante modifiche al decreto del 9 dicembre 2014 e con il quale è stata introdotta la possibilità di sottoscrivere «Accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimensione» prevedendo, altresì, che «il Ministro dello sviluppo economico può riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione degli Accordi»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;

Vista la deliberazione CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, avente ad oggetto «Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge n. 190/2014», con la quale il Comitato ha destinato l'importo di 15.200,00 milioni di euro ai Piani operativi da adottarsi ai sensi della predetta lettera *c)* del comma 703 della legge n. 190/2014, di cui 1.400 milioni di euro destinati all'area tematica «sviluppo economico e produttivo»;

Considerato che, nell'ambito della suddetta area tematica «sviluppo economico e produttivo», è prevista la linea di intervento «sviluppo delle imprese» da attuarsi anche attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;

Vista la deliberazione CIPE n. 52 del 1° dicembre 2016, con la quale il Comitato ha approvato il Piano operativo «Imprese e competitività FSC 2014-2020» di competenza dal Ministero dello sviluppo economico, articolato negli assi di intervento «*Space economy*», «Rilancio degli investimenti e accesso al credito» e «Assistenza tecnica»;

Considerato che nell'ambito dell'asse «Rilancio degli investimenti e accesso al credito», è stata destinata la somma di 916,5 milioni di euro allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo con la seguente ripartizione territoriale: 658,48 milioni di euro per le regioni meno sviluppate, 73,72 milioni di euro per le regioni in transizione e 184,30 milioni di euro per le regioni più sviluppate;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, con il quale è stata costituita una riserva pari a euro 229.125.000, a valere sulle suddette risorse, per il finanziamento degli Accordi di sviluppo di cui al sopra citato art. 9-*bis*, da utilizzare nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale come di seguito indicato:

euro 164.620.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),

euro 18.430.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

euro 46.075.000,00 per le regioni più sviluppate (resto del territorio nazionale).

Visto l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto 9 maggio 2017, che prevede che su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese, la dotazione finanziaria della suddetta riserva, possa essere oggetto di revisione, in aumento - compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie - ovvero in riduzione, in funzione delle effettive necessità derivanti dal perfezionamento delle istanze pervenute entro un anno dalla data del decreto medesimo,

Considerato che al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni derivanti dalle istanze di Accordi di programma ai sensi del citato art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014, è stata prudenzialmente accantonata una riserva pari a euro 183.300.000, corrispondente al 20% delle risorse destinate allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo con le deliberazioni CIPE n. 25/2016 e n. 52/2016, nel rispetto del vincolo di ripartizione territoriale come di seguito indicato:

euro 131.696.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),

euro 14.744.000 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

euro 36.860.000 per le regioni più sviluppate (resto del territorio nazionale).

Vista la nota del 13 febbraio 2018 con la quale l'Agenzia ha comunicato alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese che le risorse destinate al finanziamento delle domande presentate ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014, da realizzare nelle regioni meno sviluppate, non sono sufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle istanze pervenute;

Considerato che le risorse accantonate con la sopra citata riserva per l'attivazione degli Accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 destinate alle regioni meno sviluppate, risultano superiori alle istanze pervenute;

Considerata l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle suddette risorse e, nel contempo, sostenere la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso interventi in grado di esercitare un significato impatto sullo sviluppo del sistema produttiva nazionale e sull'occupazione;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 maggio 2017

1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 maggio 2017, n. 117, è modificato come segue:

a) all'art. 1, comma 1, le parole «è costituita una riserva pari ad euro 229.125.000,00» sono sostituite dalle seguenti parole «è costituita una riserva pari ad euro 340.729.000,00» e alla fine, dopo il punto, sono inserite

le seguenti parole: «e degli Accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6 del citato decreto 9 dicembre 2014.»

b) all'art. 1, il comma 2, è sostituito dal seguente: «Le suddette risorse sono utilizzate nel rispetto dei vincoli territoriali indicati nel Piano operativo «Imprese e competitività FSC 2014-2020» di cui alla deliberazione CIPE n. 52/2016 e pertanto la riserva di cui al comma precedente è così ripartita:

euro 224.620.000,00 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

euro 33.174.000,00 per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);

euro 82.935.000,00 per le regioni più sviluppate (resto del territorio nazionale).»

c) all'art. 1, il comma 3, è sostituito dal seguente: «Annualmente, su proposta del direttore generale per gli incentivi alle imprese la dotazione finanziaria di cui ai comma 1 e 2 potrà essere oggetto di revisione, in aumento - compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie - ovvero in riduzione, in funzione dell'effettivo utilizzo della riserva di cui al medesimo comma.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2018

Il Ministro: CALENDA

18A01898

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»

Estratto determina CIP IP n. 152 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5mg gastro-resistant tablet 100 tabs (Blist 5×20 PVC/PVDC) dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione 04425/0719, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: New Pharmashop S.r.l., CIS di Nola Isola 1- Torre 1- int 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice A.I.C. n. 045624018 (in base 10) 1CJBQL (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Bisacodile 5 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais (secco), amido di mais (solubile). glicerina, magnesio stearato, saccarosio, talco, gomma arabica. titanio biossido (E171), acido metacrilico/metilemetacrilato copolimero (1:1), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero (1:2), olio di ricino, macrogol 6000, ferro ossido (giallo) (E 172), cera bianca, cera carnauba, gomma lacca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. s.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice A.I.C. n. 045624018; Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse in blister PVC/PVDC.

Codice A.I.C. n. 045624018; OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01900

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Guttalax»

Estratto determina CIP IP n. 138 del 23 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale GUTTALAX oral drops solution 7,5 mg/ml flac. 15 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 41097/07/14-05-2008, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI);

Confezione: GUTTALAX «7,5mg/ml gocce soluzione orale» flacone 15 ml;

Codice A.I.C. n. 045860018 (in base 10) 1CRK5L (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione orale;

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Sodio Picosolfato 7,50 mg;

eccipienti: Metile-para-idrossibenzoato, sorbitolo soluzione al 70%, acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., Via Amendola 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); CIT S.r.l., Via Primo Villa, 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: GUTTALAX «7,5mg/ml gocce soluzione orale» flacone 15 ml.

Codice A.I.C. n. 045860018; Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: GUTTALAX «7,5mg/ml gocce soluzione orale» flacone 15 ml.

Codice A.I.C. n. 045860018; OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01901

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sibilla»

Estratto determina CIP IP n. 151 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIBILLA 2 mg/0,03 mg comprimidos revestidos por pelicula 3×21 comprimidos blister PVC/PE/PVDC-Al dal Portogallo con numero di autorizzazione 5466305, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l., Via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: SIBILLA «2mg/0,03mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-Al.

Codice A.I.C. n. 045695018 (in base 10) 1CLJ1B (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2 mg di dienogest e 0,03 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: nucleo della compressa: Lattosio monoidrato, Amido di mais, Ipromellosa, Talco, Potassio poliacrilato, Magnesio stearato; Rivestimento: Alcool polivinilico, Titanio diossido, Macrogol, Talco.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); Pharma Partners S.r.l., Via E. Strobino, 55/57 – 59100 Prato (PO); S.C.F. S.n.c. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIBILLA «2mg/0,03mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-Al.

Codice A.I.C. n. 045695018; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIBILLA «2mg/0,03mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC-Al.

Codice A.I.C. n. 045695018; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01902

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Medrol»

Estratto determina CIP IP n. 137 del 23 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MEDROL tablet 4 mg Tabs blister 5×10 dalla Grecia con numero di autorizzazione 44418/09/03-2-2010, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: MEDROL «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 045861010 (in base 10) 1CRL4L (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa da 4 mg contiene:

principio attivo: metilprednisolone 4 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, amido di mais essiccato, saccarosio, calcio stearato.

Indicazioni terapeutiche:

Disordini endocrini.

Insufficenza corticosurrenale primaria o secondaria (l'idrocortisone o il cortisone sono i farmaci di prima scelta; gli analoghi sintetici possono essere usati in associazione con i mineralcorticoidi quando possibile; nell'infanzia l'integrazione con i mineralcorticoidi è di particolare importanza). Iperplasia surrenale congenita. Ipercalcemia associata a neoplasie. Tiroiditi non suppurative.

Patologie reumatologiche.

Somministrazione a breve termine come terapia additiva (per far superare al paziente un episodio acuto o una riacutizzazione) nelle seguenti condizioni: artrite psoriasica; artrite reumatoide (casi particolari possono richiedere una terapia di mantenimento a basse dosi); tenosinovite acuta aspecifica; spondilite anchilosante; borsite acuta e subacuta; artrite gottosa acuta.

Collagenopatie.

Durante una riacutizzazione o come terapia di mantenimento in casi particolari di: lupus eritematosus sistemicus; cardite reumatica acuta.

Patologie dermatologiche.

Pemfigo. Dermatite esfoliativa. Dermatite erpetiforme. Micosi fungoide. Eritema multiforme grave (Sindrome di Stevens-Johnson). Psoriasi grave.

Stati allergici.

Per controllare condizioni allergiche gravi o debilitanti non trattabili in maniera convenzionale: rinite allergica stagionale o perenne; dermatite da contatto, dermatite atopica; asma bronchiale; malattia da siero; edema angioneurotico; orticaria.

Patologie oftalmiche.

Processi infiammatori e allergici cronici ed acuti, gravi, che coinvolgono l'occhio ed i suoi annessi, quali: ulcere marginali corneali allergiche; congiuntivite allergica; herpes zoster oftalmico; cheratite; infiammazione del segmento anteriore; corioretinite; uveite posteriore diffusa e coroidite; neurite ottica; irite e iridociclite; oftalmia simpatica.

Patologie respiratorie.

Sarcoidosi. Sindrome di Loeffler non trattabile con altri mezzi terapeutici. Berilliosi. Tubercolosi polmonare diffusa o fulminante sotto opportuna copertura chemioterapica antitubercolare.

Patologie ematologiche.

Trombocitopenia idiopatica e secondaria negli adulti. Anemia emolitica acquisita (autoimmune). Eritroblastopenia. Anemia ipoplastica congenita (eritroide).

Patologie neoplastiche.

Come terapia palliativa in: leucemie e linfomi negli adulti; leucemia acuta dell'infanzia.

Stati edematosi.

Per indurre la diuresi o una remissione della proteinuria nella sindrome nefrosica, senza uremia, di natura idiopatica o da lupus eritematosus.

Affezioni varie.

Meningite tubercolare con blocco subaracnoideo in atto o latente sotto copertura chemioterapica antitubercolare. Dermatomiosite sistemica (polimiosite).

Medrol trova applicazione anche in caso di:

a) Affezioni respiratorie:

enfisema polmonare, nei casi in cui l'edema bronchiale o il broncospasmo abbiano un ruolo significativo;

fibrosi polmonare interstiziale diffusa (sindrome di Hamman-Rich);

b) Stati edematosi:

in associazione con diuretici per indurre una diuresi in caso di:

cirrosi epatica con ascite, insufficienza cardiaca congestizia.

c) Affezioni gastrointestinali:

come coadiuvante nel trattamento della colite ulcerosa, sprue intrattabile, enterite regionale.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MEDROL «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 045861010; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MEDROL «4 mg compresse» 30 compresse.

Codice A.I.C. n. 045861010; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01903

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina CIP IP n. 136 del 23 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUM INSTANT Lingual tablet 2mg/tab BT X 6 (blister 1×6) dalla Grecia con numero di autorizzazione 13631/24-02-2015, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C. n. 043880020 (in base 10) 19V3LN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse orosolubili.

Ogni compressa orosolubile contiene:

principio attivo: loperamide cloridrato 2mg;

eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, aroma menta, sodio bicarbonato.

Indicazioni terapeutiche:

Imodium è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR); CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C. n. 043880020; Classe di rimborsabilità: C bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: IMODIUM «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C. n. 043880020; OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01904

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Limpidex»

Estratto determina CIP IP n. 135 del 23 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AGOPTON 30 mg Kapseln 98 Kaps. dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.00.00 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in Via Lambretta, 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: LIMPIDEX «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice A.I.C. n. 045758012 (in base 10) 1CNFL8 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula contiene:

principio attivo: Lansoprazolo 30 mg;

eccipienti: magnesio carbonato basico pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido, polisorbato 80, silice colloidale anidra, laurilsolfato di sodio, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica;

Trattamento dell'esofagite da reflusso;

Profilassi dell'esofagite da reflusso;

Eradicazione dell'Helicobacter pylori (H. pylori) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a H. pylori;

Trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS;

Profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2);

Malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

Sindrome di Zollinger-Ellison.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO); De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LIMPIDEX «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice A.I.C. n. 045758012; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LIMPIDEX «30 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice A.I.C. n. 045758012; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01905

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax»

Estratto determina CIP IP n. 134 del 21 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 0,50 mg tablets 30 tabs dalla Grecia con numero di autorizzazione 23876/26 giugno 1995, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI);

confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse;

codice A.I.C.: 043881123 (in base 10) 19V4P3 (in base 32);

forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: alprazolam mg 0,50;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio docusato, sodio benzoato, amido di mais, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, giallo tramonto (E110 lacca d'alluminio).

Indicazioni terapeutiche: ansia, tensione ed altre manifestazioni somatiche o psichiatriche associate con sindrome ansiosa. Attacchi di panico con o senza agorafobia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante e sottopone il soggetto a grave disagio.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chian Pharma Italy S.p.A., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Cit S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse; codice A.I.C.: 043881123; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,50 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 043881123; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01906

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dostinex»

Estratto determina CIP IP n. 133 del 21 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DOSTINEX 0,5 mg comprimidos, 8 comprimidos dalla Spagna con numero di autorizzazione 60.867 C.N. 683045.1 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse.

Codice A.I.C.: 045770017 (in base 10) 1CNT91 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principi attivi: cabergolina 0,5 mg;

eccipienti: lattosio, leucina.

Indicazioni terapeutiche: «Dostinex» è indicato per la prevenzione della lattazione fisiologica subito dopo il parto e per la soppressione della lattazione in corso:

1) dopo il parto, quando la madre sceglie di non allattare il bambino al seno o quando l'allattamento al seno è controindicato per motivi medici collegati alla madre o al neonato;

2) dopo la nascita di un feto morto o dopo un aborto.

«Dostinex» impedisce la lattazione fisiologica attraverso l'inibizione della secrezione di prolattina.

Officine di confezionamento secondario:

S De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse; codice A.I.C.: 045770017; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DOSTINEX «0,5 mg compresse» 8 compresse.

Codice A.I.C.: 045770017; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01907

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral»

Estratto determina CIP IP n. 132 del 21 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBREX eye drops, solution 0,3% 1 fl × 5 ml plastic bottle with LDPE dropper applicator and polypropylene screw caps dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 9600004 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 042846042 (in base 10) 18VKUU (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio soluzione.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: tobramicina 0,3 g;

eccipienti: tyloxapol, benzalconio cloruro, acido borico (E284), sodio solfato anidro (E514), sodio cloruro, acqua depurata. Aggiunta di acido solforico e/o idrossido di sodio per mantenere i livelli di acidità (livelli di *pH)*.

Indicazioni terapeutiche: «Tobral» 0,3% collirio, soluzione è indicato negli adulti e nei bambini da un anno di età in poi per il trattamento delle infezioni dell'occhio e degli annessi oculari, causate da batteri sensibili alla tobramicina: congiuntiviti catarrali acute, sub-acute e croniche; blefariti; cheratiti batteriche; dacriocistiti; profilassi pre-e post- operatoria negli interventi sul segmento anteriore.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17, 20875 Burago Molgora (MB);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml; codice A.I.C.: 042846042; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TOBRAL «0,3% collirio, soluzione» flacone 5 ml.

Codice A.I.C.: 042846042; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01908

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Limpidex»

Estratto determina CIP IP n. 131 del 21 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale AGOPTON 15 mg Kapseln 98 Kaps. dalla Germania con numero di autorizzazione 36286.01.00, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: GMM Farma s.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI).

Confezione: «LIMPIDEX 15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice A.I.C.: 045758024 (in base 10) 1CNFL8 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula contiene:

principio attivo: lansoprazolo 15 mg;

eccipienti: magnesio carbonato basico pesante, saccarosio, amido di mais, idrossipropilcellulosa, copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1), talco, macrogol 8000, titanio diossido, polisorbato 80, silice colloidale anidra, laurilsolfato di sodio, gelatina, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera duodenale e gastrica;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi dell'esofagite da reflusso;

eradicazione dell'Helicobacter pylori (H. pylori) somministrato in concomitanza con appropriata terapia antibiotica per il trattamento delle ulcere associate a H. pylori;

trattamento delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) in pazienti che richiedono un trattamento continuo con FANS;

profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio che richiedono una terapia continua (vedere paragrafo 4.2);

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Officine di confezionamento secondario:

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A., via Amendola n. 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LIMPIDEX «15 mg capsule rigide» 14 capsule; codice A.I.C.: 045758024; classe di rimborsabilità: «C (nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C (nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LIMPIDEX «15 mg capsule rigide» 14 capsule.

Codice A.I.C.: 045758024; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01909

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Loceryl»

Estratto determina CIP IP n. 153 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale LOCERYL 5% w/v Medicated Nail Lacquer bottle 2,5 ml (1 × 2,5 ml - Packs contain cleansing swabs, spatulas and nail files) dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 10590/0042, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina nn. 1166/1168, 00156 - Roma.

Confezione: LOCERYL «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone 2,5 ml + 10 spatole.

Codice A.I.C.: 045634019 (in base 10) 1CJNH3 (in base 32).

Forma farmaceutica: smalto medicato.

100 grammi di smalto medicato per unghie contengono:

principio attivo: amorolfina cloridrato 5,574 g pari a 5,0 g di amorolfina base;

eccipienti: carmellosa calcica, idrossipropilcellulosa, lattosio monoidrato, magnesio stearato, amido di mais, macrogol, ossido di ferro rosso (E172).

Indicazioni terapeutiche: onicomicosi causate da dermatofiti, lieviti e muffe.

Officine di confezionamento secondario:

Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LOCERYL «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone 2,5 ml + 10 spatole; codice A.I.C.: 045634019; classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LOCERYL «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone 2,5 ml + 10 spatole.

Codice A.I.C.: 045634019; SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01910

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Sipralexa»

Estratto determina CIP IP n. 154 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SIPRALEXA 20 mg comprimés pelliculés 98 comprimés blister PVC/PE/PVDC/Al dal Belgio con numero di autorizzazione BE 238953 il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina n. 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: SIPRALEXA 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/Al bianco da 20 m;

Codice A.I.C.: 045689015 (in base 10) 1CLB5R (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film

Ogni compressa contiene:

principio attivo: Escitalopram 20 mg come Ossalato;

eccipienti: Nucleo: talco, croscarmellosa sodica, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, silice colloidale anidra. Rivestimento: ipromellosa, macrogol 400, titanio diossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di episodi depressivi maggiori;

trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia;

trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale);

trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: SIPRALEXA «28 compresse rivestite con film» in blister PVC/PE/PVDC/Al bianco da 20 mg.

Codice A.I.C.: 045689015; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: SIPRALEXA «28 compresse rivestite con film» in blister PVC/PE/PVDC/Al bianco da 20 mg:

Codice A.I.C.: 045689015; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01938

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tritace»

Estratto determina CIP IP n. 155 del 28 febbraio 2018

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRITACE 5 COMB 5 mg/25 mg tabletki dojelitowe 28 tabletki dalla Polonia con numero di autorizzazione 8854, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Medifarm S.r.l. via Tiburtina n. 1166/1168, 00156 - Roma;

Confezione: TRITACE «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 043826041 (in base 10) 19TGVT(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg di ramipril e 25 mg di idroclorotiazide.

eccipienti: Ipromellosa, Amido di mais pregelatinizzato, Cellulosa microcristallina, Sodio stearilfumarato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione.

Officine di confezionamento secondario: Mediwin Limited , Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA, Regno Unito;

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: TRITACE «5mg + 25 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C. n. 043826041; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: TRITACE «5mg + 25 mg compresse» 14 compresse.

Codice A.I.C.: 043826041; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01939

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Adozione delle deliberazioni nn. 3 e 4 del 14 dicembre 2017 in materia di gestione e tutela della risorsa idrica

Si rende noto che, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ai sensi degli articoli 63, 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 12, commi 6 e 7 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, nonché in ottemperanza ai decreti del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nn. 29/STA e n. 30/STA del 13 febbraio 2017, la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, nella seduta del 14 dicembre 2017, ha adottato le seguenti deliberazioni:

deliberazione n. 3, recante: Adozione della direttiva per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale (direttiva derivazioni);

deliberazione n. 4, recante: Adozione della direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale (direttiva deflussi ecologici).

Tali deliberazioni sono pubblicate, unitamente agli allegati, nel sito web istituzionale www.abdac.it e, in particolare, alla pagina:

http://www.abdac.it/index.php/it/pianificazione-di-bacino-distrettuale/piano-di-gestione-della-risorsa-idrica/deliberazioni-cip-nn-3-e-4-del-14-dicembre-2017-direttive-derivazioni-e-deflussi-ecologici

Le disposizioni delle citate deliberazioni, concorrendo all'attuazione della direttiva 2000/60/CE al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali dei Piani di gestione delle acque afferenti al distretto idrografico dell'Appennino centrale, sono immediatamente vincolanti nel distretto idrografico dell'Appennino centrale ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006.

18A01949

Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'Assetto Idrogeologico - PAI - Norme tecniche di attuazione - NTA - introduzione dell'art. 9-*bis* e modifiche all'art. 4.

Con decreto n. 18 del 6 marzo 2018 il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha adottato il progetto di variante del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - PAI, introducendo nelle Norme tecniche di attuazione del piano medesimo l'art. 9-*bis* - Prima attribuzione della pericolosità alle aree di versante interessate da dissesto per movimenti gravitativi di cui all'elaborato «Inventario dei fenomeni franosi» -, e modificando l'art. 4.

La versione integrale del decreto è pubblicata nel sito web dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale.

Il progetto di variante di Piano è depositato presso le sedi delle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana ed Umbria e delle province territorialmente interessate ed è reso disponibile per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso. Osservazioni al progetto di variante di Piano possono essere inoltrate alla Regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione.

18A01950

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso - Belluno con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 26 del 6 febbraio 2018: n. marchio 222 - TV, Romano Gioielli S.r.l. - Via Roma, l - 31030 Breda di Piave (TV).

Il punzone in dotazione all'impresa suddetta è stato riconsegnato alla Camera di Commercio di Treviso - Belluno che ha provveduto alla deformazione.

18A01983

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione, per l'anno 2018, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

Approvato nella seduta del 15 dicembre 2017

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di novembre alle ore 9,55 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2013.

Sono presenti:

sig. Presidente del Consiglio di Stato Alessandro Pajno - Presidente;

sig. prof. avv. Pierluigi Mantini - Vicepresidente;

sig.ra prof.ssa avv. Maria Elisa D'Amico - componente;

sig. prof. avv. Giuseppe Conte - componente;

sig. Presidente di sezione del Consiglio di Stato Ermanno De Francisco - componente;

sig.ra Presidente di sezione del Consiglio di Stato Rosanna De Nictolis - componente;

sig.ra consigliere di Tribunale amministrativo regionale Giuseppina Adamo - componente;

sig. consigliere di Tribunale amministrativo regionale Michelangelo Francavilla - componente;

sig. consigliere di Tribunale amministrativo regionale Sergio Zeuli - componente;

sig. consigliere di Tribunale amministrativo regionale Salvatore Gatto Costantino - componente;

sig. consigliere di Stato Hadrian Simonetti - componente supplente;

sig. consigliere di Stato Carlo Schilardi - componente supplente.

Sono presenti il consigliere di T.A.R. Marina Perrelli, vice segretario del Consiglio di Presidenza con funzioni di verbalizzante, e il consigliere Barbara Maria Cavallo, magistrato addetto all'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza.

È presente, inoltre, il consigliere Silvia Coppari, componente supplente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, debitamente convocato.

Risultano assenti ad inizio seduta il prof. Conte, il Presidente De Francisco ed il consigliere Gatto Costantino.

Risultano assenti giustificati il prof. Guzzetta ed i consiglieri Tulumello e Plantamura.

È presente, altresì, il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Mario Luigi Torsello, Segretario generale della Giustizia amministrativa.

È presente la dott.ssa Elena D'Angelo, dirigente dell'Ufficio servizi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

(*Omissis*).

Sul quinto punto della seduta pubblica (nota del Segretario generale G.A. n. 4246 del 27 ottobre 2017: progetto di bilancio per l'anno 2018 - 3ª commissione) il Presidente De Nictolis cede la parola al relatore, riservandosi di formulare qualche osservazione in seguito.

Il consigliere Schilardi riferisce che la commissione ha esaminato attentamente la proposta di bilancio di previsione per il 2018, ed ha anche audìto il Segretario generale ed i funzionari preposti alla redazione del documento; tale documento è stato posto al vaglio del Collegio dei revisori dei conti, che ha reso nel merito un parere pienamente favorevole.

(*Omissis*).

Conclusivamente la proposta della commissione è di approvare la proposta favorevole.

(*Omissis*).

Il Presidente Pajno pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta della commissione.

Esito della votazione:

favorevoli: 11 (Pajno, De Nictolis, De Francisco, Conte, Schilardi, Zeuli, Gatto Costantino, Simonetti, Adamo, Francavilla, Coppari);

contrari: 0;

astenuti: 0;

votanti: 11.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

Letto e approvato.

(*Omissis*).

Il Presidente Pajno lascia la seduta, e assume la presidenza il prof. Mantini.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare, il prof. Mantini alle ore 13,20 dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
PAJNO
MANTINI

Il segretario
PERRELLI
CAVALLO

ALLEGATO

NOTE PRELIMINARI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018

1. Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'esercizio finanziario 2018 è predisposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in data 6 febbraio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha debitamente assunto a punto di riferimento la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge quadro di contabilità e finanza pubblica) che all'art. 1, comma 2, individua anche la Giustizia amministrativa tra i destinatari che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica.

La Giustizia amministrativa partecipa dal 2011 — in attuazione del decreto-legge n. 78/2010 (consumi intermedi) e del decreto-legge n. 201/2011 (tetto retributivo) — alla generale azione di contenimento della spesa pubblica realizzando risparmi versati al bilancio dello Stato e ammontanti, sino al 2017, a complessivi euro 5.000.000,00.

Il risparmio viene conseguito anche attraverso l'attuazione di processi di razionalizzazione della spesa che consentono di liberare ulteriori risorse ordinariamente impiegate per la messa a norma e in sicurezza degli immobili demaniali in uso, con interventi strutturali agli edifici e agli impianti. Infatti, il Provveditorato alle OO.PP. che ha competenza finanziaria in materia di interventi straordinari da anni assume di fatto, anche per lavori improcrastinabili, il ruolo di mera stazione appaltante mentre la Giustizia amministrativa si fa carico degli oneri finanziari.

Le previsioni per il bilancio 2018 e per il triennio 2018-2020 tengono conto delle limitazioni e dei vincoli imposti dalla vigente normativa su specifiche categorie di spesa, come quelle relative alle autovetture, agli incarichi di consulenza, alle spese di rappresentanza, alla formazione del personale, alle missioni del personale amministrativo.

La Giustizia amministrativa è quindi impegnata in un costante sforzo per contribuire al generale risanamento della spesa pubblica nonché al graduale processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Pubbliche amministrazioni con il fine di assicurare il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici e una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse.

In tale ottica si inquadrano le disposizioni recate dall'art. 11 del decreto legislativo n. 91/2011 che trovano espressione nei documenti di bilancio preventivi e consuntivi, ove viene esposta la classificazione delle spese secondo missioni, programmi e macroaggregati. Le missioni della Giustizia amministrativa consentono la rappresentazione delle singole funzioni politico — istituzionali perseguite con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e rispondono ai criteri e alle modalità di uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, tenute ad adottare una descrizione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa. I programmi della Giustizia amministrativa raffigurano, invece, gli aggregati omogenei delle attività volte al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. I macroaggregati, infine, costituiscono un'articolazione dei programmi, in relazione alla natura economica della spesa.

In aderenza alle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n. 91/2011 e a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 (annualmente aggiornato dall'Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento RGS - *MEF)*, le risorse destinate alla Giustizia amministrativa seguono le regole univoche di ripartizione delle voci di bilancio e la classificazione tiene conto dei servizi volti a garantire lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'amministrazione.

Fatti salvi eventuali correttivi che in accordo con il MEF si renderanno ancora necessari nel corso dei futuri esercizi, i documenti di bilancio della Giustizia amministrativa vengono esposti secondo la seguente ripartizione acquisita all'applicativo S.I.CO.GE. gestito dal predetto Dicastero:

CDR 1 - Segretario generale:

missione 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche:

programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa;

programma 2: Indirizzo politico;

CDR 2 - Segretario delegato dei tribunali amministrativi regionali:

missione 6: Giustizia:

programma 3: Giustizia di 1° grado:

CDR 3 - Segretario delegato del Consiglio di Stato:

missione 6: Giustizia:

programma 2: Giustizia di 2° grado e funzioni consultive.

Permane, in ogni caso, la formulazione del bilancio gestionale secondo la struttura, articolata per centri di responsabilità amministrativa e per unità elementari (capitoli), che rende diretta la relazione tra risorse stanziate e azioni perseguite.

Infatti, il bilancio della Giustizia amministrativa espone, in modo distinto ed aggregato, le spese correnti, per il personale, per l'informatica, per beni e servizi e in conto capitale (allegato 1). All'interno di ogni aggregato, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese sono suddivise in capitoli che, a decorrere dal corrente anno, espongono anche gli oneri per l'acquisizione di beni e servizi del programma 2: Indirizzo politico.

La previsione degli stanziamenti è determinata, in ragione della ricognizione delle effettive esigenze per spese di personale e per obbligazioni contrattuali in essere o programmate, sulla base di una attendibile e prudenziale previsione delle entrate nel rispetto dell'art. 5 del regolamento di autonomia della Giustizia amministrativa.

Si conferma anche per il 2018 la gestione in forma accentrata, nel CDR 1, delle spese di personale di tutta la Giustizia amministrativa, nonché delle spese per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori degli uffici generalisti.

La proiezione triennale 2018-2020 pur innestando una logica di bilancio programmatico risente in ogni caso del suo carattere di transitorietà.

2. Le entrate del bilancio della giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di autonomia finanziaria, classificate in categorie con riguardo alla loro provenienza, assommano complessivamente a euro 298.536.777,00 e sono articolate in ragione della loro natura:

a) categoria *I)* - Entrate provenienti dal bilancio dello Stato. Le principali entrate, allocate nella misura prevista per il 2018 nella legge di bilancio (triennio 2017-2019), ammontano ad euro 169.740.945,00 e ricomprendono le somme per spese di natura obbligatoria e per il funzionamento della Giustizia amministrativa, attesa la decisione del MEF di ripristinare il flusso attraverso un unico capitolo (2170) iscritto nel proprio stato di previsione. Eventuali modifiche che saranno introdotte dalla legge di bilancio per il triennio 2018/2020 verranno recepite nel corso del 2018 con apposita variazione;

Tra i fondi provenienti dal bilancio dello Stato è stata allocata la somma di euro 33.000.000,00 proveniente dal maggiore introito del contributo unificato versato ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni. Detta previsione viene formulata sulla base delle somme affluite dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2017;

Nell'ambito delle entrate provenienti dal bilancio dello Stato viene allocata altresì la quota di euro 50.000,00 pari al 50% dell'ammontare dei versamenti che si prevede affluiranno, nel corso dell'anno 2018, a titolo di fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (art. 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133). Si conferma per il corrente anno la progressiva riduzione di dette entrate in conseguenza della tendenziale diminuzione dei versamenti da parte degli enti che si avvalgono di personale di magistratura per lo svolgimento di incarichi conferiti e/o autorizzati dall'Organo di autogoverno della Giustizia amministrativa;

b) categoria *II)* - Entrate eventuali e diverse. Sono state preventivate in complessivi euro 905.000,00 di cui:

euro 55.000,00 (comprensivi della voce da riconoscere a titolo di rimborso spese) quale residua quota delle somme che si prevede affluiranno al fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

euro 850.000,00 provenienti dai versamenti che il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana effettua per il collocamento fuori ruolo di tre Consiglieri di Stato, da rimborsi dovuti dagli enti ove prestano servizio, in posizione di comando, alcune unità di personale della Giustizia amministrativa nonché da contratti attivi;

c) categoria *III)* - Avanzo di amministrazione (euro 94.840.832,00). L'elevata previsione dell'avanzo per il 2018 scaturisce dalle risorse affluite e non impiegate nel bilancio 2017 in conseguenza del trasferimento di tre annualità di contributo unificato (art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni). Viene allocata la somma di euro 77.708.609,00 destinata al finanziamento delle assunzioni di personale di magistratura e informatico e, in larga misura, di progetti per investimenti (acquisto immobili da destinare al Demanio dello Stato, ristrutturazione e riqualificazione immobili demaniali acquisiti in uso in luogo di immobili locati). Sul medesimo capitolo di entrata viene previsto altresì l'importo di euro 17.132.223,00 (saldo ottobre 2017) relativo all'ammontare dei residui passivi caduti in perenzione amministrativa negli esercizi pregressi.

3. Le spese sono articolate, nell'ambito dei programmi, in macroaggregati e ripartite in:

A) spese correnti, ammontano a complessivi euro 296.631.586,00.

Tra le spese correnti la previsione per il funzionamento (personale, informatica e beni e servizi) registra una complessiva contrazione (rispetto all'assestato 2017) pari ad euro 15.803.997,00 da ricondurre prevalentemente al riconoscimento delle somme arretrate (quattro annualità) in favore del personale amministrativo per l'incentivazione dovuta ai sensi dell'art. 37, decreto-legge n. 98/2011.

Personale.

Viene stanziata la somma complessiva di euro 184.581.961,00 (di cui euro 850.000,00 — personale di magistratura e amministrativo — da ascrivere al programma 2: Indirizzo politico) che risente degli adeguamenti resi necessari dalla stabilizzazione del personale comandato nonché dalle assunzioni di personale di magistratura e amministrativo/informatico previste anche nel 2018. Subiscono altresì un incremento sia lo stanziamento del capitolo (1256) relativo alle spese per missioni all'estero del personale di magistratura, in ragione degli impegni assunti dalla Giustizia amministrativa per la partecipazione ad incontri con delegazioni straniere presso organismi internazionali, sia lo stanziamento del capitolo (1267) relativo alle «Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie» per riconoscere, in considerazione delle istanze presentate e dell'entità dei rimborsi unitariamente richiesti nel corso del 2017, sussidi più elevati e ampliare la platea dei beneficiari.

Un'inversione di tendenza si registra per gli stanziamenti appostati in bilancio per il rimborso, alle Amministrazioni interessate, delle spese del personale comandato (cap. 1266), in ragione dei processi di mobilità sopra accennati che hanno portato al progressivo inquadramento nei ruoli della Giustizia amministrativa di svariate unità di personale amministrativo. Anche gli stanziamenti sui capitoli del fondo perequativo degli emolumenti dovuti al personale di magistratura (1287, 1289) vengono adeguati alla tendenziale diminuzione dei versamenti da parte degli enti, per contrazione degli incarichi conferiti e/o autorizzati dalla Giustizia amministrativa.

Informatica (euro 8.065.843,00).

La digitalizzazione della Giustizia amministrativa, implementata e aggiornata già dal pregresso esercizio a seguito dell'avvio, dal primo gennaio 2017 (ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni in legge 12 agosto 2016, n. 161), del Processo amministrativo telematico (PAT), viene finanziata nel 2018 con ulteriori risorse in conseguenza dell'aumento dei costi di connettività e di manutenzione delle infrastrutture, dell'ampliamento delle postazioni di lavoro per l'assunzione di personale di magistratura e amministrativo, della telematizzazione di attività legate alla gestione di concorsi e allo streaming, dell'hosting e del canone di manutenzione del nuovo sito (cap. 1273).

Beni e servizi.

Gli stanziamenti per spese derivanti dall'acquisto di beni e servizi nonché per l'esecuzione di lavori, allocati sui tre centri di responsabilità, assommano a complessivi euro 31.903.559,00 con un saldo positivo di euro 1.957.288,00 rispetto alla previsione 2017. Il minore onere è da ascrivere prioritariamente: alle misure di razionalizzazione delle sedi locate (rilascio superfici o trasferimento in sedi meno onerose) poste in essere nell'ambito del CDR 2; all'abbattimento delle spese postali in ragione dell'utilizzo della PEC e del ricorso alle spedizioni di fascicoli in misura residuale (CDR 2); al differimento, agli esercizi futuri, degli interventi di riqualificazione dell'ex Convento S. Stefano -Venezia, secondo il cronoprogramma dei lavori.

È comunque assicurata, sempre nel CDR 2, la copertura finanziaria per l'esecuzione, in alcune sedi demaniali, di interventi straordinari per la messa in sicurezza di immobili e impianti nonché per il completamento delle misure di vigilanza e protezione di tutte le sedi.

Oneri comuni.

Il fondo di riserva, iscritto in bilancio per un importo non superiore al 4% delle spese di parte corrente (art. 4, comma 8 del citato regolamento di autonomia finanziaria della giustizia amministrativa), è preventivato, analogamente al pregresso esercizio, in euro 3.000.000,00.

Una speciale notazione merita lo stanziamento disposto sul capitolo 1285 «Versamenti all'erario, alle Amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti estranei all'Amministrazione» ove trovano allocazione le risorse (euro 51.000.000,00) necessarie all'acquisto di immobili da destinare al patrimonio del Demanio dello Stato. L'operazione trova copertura in quota parte del contributo unificato (tre annualità) confluito nel 2017 e finalizzato al progressivo completamento del processo di razionalizzazione delle sedi e di riduzione degli oneri per canone di locazione (art. 2, comma 222 e seguenti della legge n. 191/2009).

Detto progetto tiene conto prioritariamente della necessità di azzerare gli elevati oneri sostenuti da alcuni tribunali o di trovare soluzioni allocative idonee all'attività giurisdizionale e/o alle linee guida disegnate dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Il predetto capitolo è altresì finanziato con le somme (euro 850.000,00) da versare al MEF nel 2018 in applicazione dell'art. 6, commi 8, 12, decreto-legge n. 78/2010, (consumi intermedi) e dell'art. 23-*ter* del decreto-legge n. 201/2011 e dell'art. 1, comma 489 della legge n. 147/2013 che disciplina il cosiddetto tetto retributivo e il limite al cumulo del trattamento economico e pensionistico;

B) Spese in conto capitale ammontano a complessivi euro 1.905.191,00.

Le spese per investimenti registrano un decremento, rispetto alla previsione iniziale 2017, pari a complessivi euro 830.266,00. Detta contrazione scaturisce: da interventi infrastrutturali già avviati e finanziati nel pregresso esercizio per l'installazione e lo sviluppo del sistema informativo (CDR 1); dall'avvenuta realizzazione nel 2017 del progetto di riammodernamento tecnologico della sala per le adunanze generali del Consiglio di Stato e le sedute plenarie dell'organo di autogoverno della Giustizia amministrativa (CDR 1); dal fabbisogno formulato dai tribunali amministrativi regionali per la dotazione del patrimonio librario delle biblioteche (CDR 2). Viene ad ogni buon conto assicurato il finanziamento di programmi di acquisto di mobili e arredi per l'ex ufficio ricezioni ricorsi di Palazzo Spada (allestito a sala postazioni di lavoro del personale di magistratura - CDR 3), per gli uffici destinati al personale informatico in corso di assunzione (CDR 1) nonché per i tribunali che nel 2018 si trasferiranno in nuovi immobili o che, pur avendo completato il trasloco nel 2017, devono ancora ultimare l'arredamento (CDR 2).

ENTRATE

CAP.			PREVISIONE 2017	VARIAZIONI +/-	PREVISIONE ASSESTATA 2017	CAP.		PREVISIONE 2018
1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI						1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI		
1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO						1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO		
CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	per spese di natura obbligatoria	152.433.650,00	125.098,00	171.347.853,00	CAP. N.1101	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	169.740.945,00
		per spese di funzionamento	18.789.105,00					
	FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133		72.500,00	0,00	72.500,00		FONDI PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO PER VERSAMENTO EX ART. 61, COMMA 9, D.L. N. 112/2008, CONVERTITO NELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133	50.000,00
CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 - DL N. 98/2011, ART. 37 (CONTRIBUTO UNIFICATO)		33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	CAP. N.1103	LEGGI FINANZIARIE 2006 E 2007 - LEGGE 4 AGOSTO 2006, n. 248 - DL N. 98/2011, ART. 37 (CONTRIBUTO UNIFICATO)	33.000.000,00
1.2 ENTRATE EVENTUALI						1.2 ENTRATE EVENTUALI		
CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"		72.500,00	0,00	72.500,00	CAP. N.1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"	55.000,00
CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"		650.000,00	0,00	650.000,00	CAP. N.1202	"Entrate eventuali e diverse"	850.000,00
1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	residui perenti	16.719.209,00	989.107,33	17.708.316,33	CAP. N.1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	94.840.832,00
		avanzo	4.155.000,00	86.329.036,07	90.484.036,07			
	TOTALE ENTRATE		225.891.964,00	87.443.241,40	313.335.205,40		TOTALE ENTRATE	298.536.777,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE MISSIONE *32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche*										
			1.1 - SPESE CORRENTI	195.599.010,00	86.496.722,34	282.095.732,34	76.638.879,00	272.237.889,00	271.806.666,00	271.006.666,00
			1.1.1 FUNZIONAMENTO	174.978.801,00	37.349.243,37	212.328.044,37	25.186.865,00	200.165.666,00	200.105.666,00	200.105.666,00
			PERSONALE	161.602.908,00	37.050.758,15	198.653.666,15	22.979.053,00	184.581.961,00	184.561.961,00	184.561.961,00
PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa										
1250	1250	(*)	ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	563.957,00	0,00	563.957,00	0,00	563.957,00	563.957,00	563.957,00
1251	1251		SPESE PER MISSIONI PER INTEGRAZIONE COLLEGI GIUDICANTI	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1252	1252		SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	354.983,00	0,00	354.983,00	0,00	354.983,00	354.983,00	354.983,00
1253	1253	(*)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	77.120.000,00	8.193.723,80	85.313.723,80	8.193.724,00	85.313.724,00	85.313.724,00	85.313.724,00
1254	1254		SPESE PER MISSIONI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1255	1255		SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1256	1256		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	21.000,00	9.000,00	30.000,00	29.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
1257	1257		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
1258	1258	(*)	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	29.000.000,00	1.845.425,64	30.845.425,64	1.845.426,00	30.845.426,00	30.845.426,00	30.845.426,00
1259	1259		INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
1260	1260		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1261	1261		COMPENSI PER I MAGISTRATI ADDETTI C.P.G.A.	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
1262	1262	(*)	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	4.433.350,00	322.495,47	4.755.845,47	369.568,00	4.802.918,00	4.802.918,00	4.802.918,00
1263	1263		SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	66.857,00	0,00	66.857,00	0,00	66.857,00	66.857,00	66.857,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
1264	1264		SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1265		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	877.500,00	200.000,00	1.077.500,00	200.000,00	1.077.500,00	1.077.500,00	1.077.500,00
1266	1266		RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	1.268.062,00	0,00	1.268.062,00	-268.062,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1267	1267		PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	100.000,00	9.291,68	109.291,68	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
1268	1268	(*)	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	9.555.200,00	853.327,70	10.408.527,70	853.328,00	10.408.528,00	10.408.528,00	10.408.528,00
1269	1269	(*)	ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	34.039.755,00	2.999.697,86	37.039.452,86	2.999.698,00	37.039.453,00	37.039.453,00	37.039.453,00
1270	1270	(*)	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1271	1271	(*)	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	1272		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	34.553,00	12.000,00	46.553,00	0,00	34.553,00	34.553,00	34.553,00
1287	1287		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	70.000,00	0,00	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1288	1288		SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1289	1289		QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	70.000,00	0,00	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1290	1290		SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	10.071,00	0,00	10.071,00	1.808,00	11.879,00	11.879,00	11.879,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
1296	1296		MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO - ART. 16 ALLEGATO 2 AL D.LGS. N. 104/2010	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1297	1297		COMPENSI PER I COMPONENTI DEL C.P.G.A.	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
1298	1298		COMPENSI PER I COMPONENTI ED ADDETTI SEGRETARIATO GENERALE	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	279.000,00
1299	1299		COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	356.400,00	0,00	356.400,00	0,00	356.400,00	356.400,00	356.400,00
1300	1300		SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	12.495,00	0,00	12.495,00	3.591,00	16.086,00	16.086,00	16.086,00
1306	1306		SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	19.925,00	0,00	19.925,00	0,00	19.925,00	19.925,00	19.925,00
1311	1311		SOMMA OCCORRENTE PER LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'INCENTIVAZIONE DI CUI AL COMMA 12, ART. 37 DEL D.L. N. 98/2011	0,00	19.575.796,00	19.575.796,00	5.770.972,00	5.770.972,00	5.770.972,00	5.770.972,00
			INFORMATICA	7.005.843,00	0,00	7.005.843,00	1.000.000,00	8.005.843,00	8.005.843,00	8.005.843,00
1273	1273	(*)	SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
1301	1301		MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	3.511,00	0,00	3.511,00	0,00	3.511,00	3.511,00	3.511,00
1310	1310		SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	2.332,00	2.332,00	2.332,00
			BENI E SERVIZI	6.370.050,00	298.485,22	6.668.535,22	1.152.312,00	7.491.567,00	7.451.567,00	7.451.567,00
1274	1274		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	4.025.883,00	0,00	4.025.883,00	506.497,00	4.532.380,00	4.532.380,00	4.532.380,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
1275	1275	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	12.265,00	0,00	12.265,00	0,00	12.265,00	12.265,00	12.265,00
1276	1276	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	38.838,00	0,00	38.838,00	0,00	38.838,00	38.838,00	38.838,00
1277	1277	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00
1278	1278	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	50.000,00	60.000,00	110.000,00	100.000,00	150.000,00	110.000,00	110.000,00
1279	1279	SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	1280 CONFLUITO NEL PROGRAMMA POLITICO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.795,00	0,00	6.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	1286	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	19.319,00	0,00	19.319,00	0,00	19.319,00	19.319,00	19.319,00
1292	1292	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	1293 CONFLUITO NEL PROGRAMMA POLITICO	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	1294	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	1295	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	238.000,00	0,00	238.000,00	12.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
1302	1302		SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
1303	1303		SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1304	1304		FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	18.845,00	0,00	18.845,00	6.155,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1305	1305		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	779.812,00	238.485,22	1.018.297,22	536.800,00	1.316.612,00	1.316.612,00	1.316.612,00
1307	1307		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1308	1308		SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	69.140,00	0,00	69.140,00	860,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1315	1315		SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
1316	1316		SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2 ONERI COMUNI	20.620.209,00	49.147.478,97	69.767.687,97	51.452.014,00	72.072.223,00	71.701.000,00	70.901.000,00
			1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1281	1281	(*)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
1282	1282	(*) PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	3.000.000,00	-2.276.624,08	723.375,92	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1283	1283		FONDO DI RISERVA	3.000.000,00	-2.276.624,08	723.375,92	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	811.000,00	51.000.000,00	51.811.000,00	51.039.000,00	51.850.000,00	51.811.000,00	51.811.000,00
1285	1285		VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	811.000,00	51.000.000,00	51.811.000,00	51.039.000,00	51.850.000,00	51.811.000,00	51.811.000,00
			1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	16.719.209,00	424.103,05	17.143.312,05	413.014,00	17.132.223,00	16.800.000,00	16.000.000,00
1291	1291		FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	16.719.209,00	424.103,05	17.143.312,05	413.014,00	17.132.223,00	16.800.000,00	16.000.000,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
		1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	1284	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.282.691,00	0,00	2.282.691,00	-1.090.000,00	1.192.691,00	1.192.691,00	1.192.691,00
		1.2.1 INVESTIMENTI	2.282.691,00	0,00	2.282.691,00	-1.090.000,00	1.192.691,00	1.192.691,00	1.192.691,00
		1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	2.087.691,00	0,00	2.087.691,00	-1.000.000,00	1.087.691,00	1.087.691,00	1.087.691,00
4250	4250	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	2.087.691,00	0,00	2.087.691,00	-1.000.000,00	1.087.691,00	1.087.691,00	1.087.691,00
		1.2.1.2 BENI MOBILI	155.000,00	0,00	155.000,00	-90.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4251	4251	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4253	4253	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	135.000,00	0,00	135.000,00	-100.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		1.2.1.3 BENI IMMOBILI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4254	4254	SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAMMA 2: Indirizzo politico									
		BENI E SERVIZI	0,00	0,00	0,00	55.500,00	86.295,00	86.295,00	86.295,00
	1280	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00
	1293	SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	1309 nuova istituzione	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1312 nuova istituzione	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	1313 nuova istituzione	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	1314 nuova istituzione	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	1317 nuova istituzione	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	1318 nuova istituzione	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
C D R 2 **SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI** **MISSIONE 6:** *Giustizia* **PROGRAMMA 3:** *Giustizia di 1° grado*									
		2.1 - SPESE CORRENTI	25.981.077,00	476.519,06	26.457.596,06	-3.155.100,00	22.825.977,00	22.670.077,00	22.670.077,00
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	25.981.077,00	476.519,06	26.457.596,06	-3.155.100,00	22.825.977,00	22.670.077,00	22.670.077,00
		INFORMATICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2286	2286	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		BENI E SERVIZI	25.921.077,00	476.519,06	26.397.596,06	-3.155.100,00	22.765.977,00	22.610.077,00	22.610.077,00
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	990.000,00	236,55	990.236,55	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00
2291	2291	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	5.685.000,00	322.134,68	6.007.134,68	-2.035.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00
2292	2292	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	99.658,00	0,00	99.658,00	0,00	99.658,00	99.658,00	99.658,00
2293	2293	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	200.000,00	0,00	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
2294	2294	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
2296	2296	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	12.600.000,00	4.147,83	12.604.147,83	-1.100.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00
2297	2297	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
2298	2298	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	200.100,00	0,00	200.100,00	29.900,00	230.000,00	200.100,00	200.100,00
2301	2301	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	376.000,00	150.000,00	526.000,00	0,00	376.000,00	250.000,00	250.000,00
2302	2302	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2303	2303	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	750.219,00	0,00	750.219,00	0,00	750.219,00	750.219,00	750.219,00
2304	2304	SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO	300.000,00	0,00	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
		2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	325.266,00	470.000,00	795.266,00	214.734,00	540.000,00	236.266,00	236.266,00
		2.2.1 INVESTIMENTI	325.266,00	470.000,00	795.266,00	214.734,00	540.000,00	236.266,00	236.266,00
		2.2.1.1 BENI MOBILI	325.266,00	470.000,00	795.266,00	214.734,00	540.000,00	236.266,00	236.266,00
5250	5250	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	66.266,00	300.000,00	366.266,00	133.734,00	200.000,00	66.266,00	66.266,00
5251	5251	SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	139.000,00	0,00	139.000,00	-89.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5252	5252	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	120.000,00	170.000,00	290.000,00	170.000,00	290.000,00	120.000,00	120.000,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018	DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO MISSIONE 6: *Giustizia* **PROGRAMMA 2:** ***Giustizia di 2° grado e funzioni consultive***									
		3.1 - SPESE CORRENTI	1.576.420,00	0,00	1.576.420,00	-8.700,00	1.567.720,00	1.567.720,00	1.567.720,00
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	1.569.720,00	0,00	1.569.720,00	-10.000,00	1.559.720,00	1.559.720,00	1.559.720,00
		INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENI E SERVIZI	1.569.720,00	0,00	1.569.720,00	-10.000,00	1.559.720,00	1.559.720,00	1.559.720,00
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO -MACCHINE E IMPIANTI	121.456,00	0,00	121.456,00	0,00	121.456,00	121.456,00	121.456,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	421.416,00	0,00	421.416,00	0,00	421.416,00	421.416,00	421.416,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	3305	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	529.248,00	0,00	529.248,00	0,00	529.248,00	529.248,00	529.248,00
3306	3306	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI TRASPORTO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	3310	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	3311	SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	100.000,00	0,00	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3312	3312	SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3315	3315	SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
3320	3320	SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3321	3321	SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	118.600,00	0,00	118.600,00	0,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
3322	3322	SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E DEI BENI DISMESSI	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3.1.2 INTERVENTI	6.700,00	0,00	6.700,00	1.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.1.2.1 CONTRIBUTI AD ENTI	6.700,00	0,00	6.700,00	1.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3314	3314	SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	6.700,00	0,00	6.700,00	1.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	127.500,00	0,00	127.500,00	45.000,00	172.500,00	127.500,00	127.500,00
		3.2.1 INVESTIMENTI	127.500,00	0,00	127.500,00	45.000,00	172.500,00	127.500,00	127.500,00
		3.2.1.1 BENI MOBILI	127.500,00	0,00	127.500,00	45.000,00	172.500,00	127.500,00	127.500,00

ALLEGATO 1

N° CAP. BILANCIO 2017	N° CAP. BILANCIO 2018		DENOMINAZIONE CAPITOLO	BILANCIO DI PREVISIONE 2017	VARIAZIONI	BILANCIO ASSESTATO	VARIAZIONI PREVISIONE 2018 RISPETTO ALLA PREVISIONE 2017	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
6250	6250		SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	35.000,00	0,00	35.000,00	45.000,00	80.000,00	35.000,00	35.000,00
6251	6251		SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
6252	6252		SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALI	225.891.964,00	87.443.241,40	313.335.205,40	72.644.813,00	298.536.777,00	297.600.920,00	296.800.920,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

	SPESE CORRENTI	**SPESE CONTO CAPITALE**	**TOTALE**
CDR 1	272.237.889,00	1.192.691,00	273.430.580,00
CDR 2	22.825.977,00	540.000,00	23.365.977,00
CDR 3	1.567.720,00	172.500,00	1.740.220,00
	296.631.586,00	**1.905.191,00**	**298.536.777,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

SPESE CORRENTI

CDR	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1				
SEGRETARIO	200.165.666,00	0,00	72.072.223,00	**272.237.889,00**
GENERALE				
2				
SEGRETARIO	22.825.977,00	0,00	0,00	**22.825.977,00**
DELEGATO PER I				
TT.AA.RR.				
3				
SEGRETARIO	1.559.720,00	8.000,00	0,00	**1.567.720,00**
DELEGATO PER IL				
CONSIGLIO DI STATO				
TOTALE	**224.551.363,00**	**8.000,00**	**72.072.223,00**	**296.631.586,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
BILANCIO DI PREVISIONE 2018

SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR	**INVESTIMENTI**	**TOTALE**
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	1.192.691,00	**1.192.691,00**
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	540.000,00	**540.000,00**
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	172.500,00	**172.500,00**
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**1.905.191,00**	**1.905.191,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

		PREVISIONE 2017	VARIAZIONE	ASSESTATO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI		**223.156.507,00**	**86.973.241,40**	**310.129.748,40**	**296.631.586,00**	**296.044.463,00**	**295.244.463,00**
	FUNZIONAMENTO	**202.529.598,00**	**37.825.762,43**	**240.355.360,43**	**224.551.363,00**	**224.335.463,00**	**224.335.463,00**
	PERSONALE						
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290-1296-1297-1298-1299-1300-1306-1311						
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	161.602.908,00	37.050.758,15	198.653.666,15	184.581.961,00	184.561.961,00	184.561.961,00
	INFORMATICA						
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	7.065.843,00	0,00	7.065.843,00	8.065.843,00	8.065.843,00	8.065.843,00
	BENI E SERVIZI						
Capitoli	1274-1275-1276-1277-1278-1279-1286-1292-1294-1295-1302-1303-1304-1305-1307-1308-1305-1306-1280-1293-**1309-1312-1313-1314-1317-1318**-2287-2288-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-2303-2304-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3310-3311-3312-3315-3320-3321-3322						
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	33.860.847,00	775.004,28	34.635.851,28	31.903.559,00	31.707.659,00	31.707.659,00
	ONERI COMUNI	**20.620.209,00**	**49.147.478,97**	**69.767.687,97**	**72.072.223,00**	**71.701.000,00**	**70.901.000,00**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI						
Capitoli	1281-1282						
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	FONDO DI RISERVA						
Capitolo	1283						
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	3.000.000,00	-2.276.624,08	723.375,92	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Capitolo	1285						
	VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	811.000,00	51.000.000,00	51.811.000,00	51.850.000,00	51.811.000,00	51.811.000,00
Capitolo	1291						
	TOTALE FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	16.719.209,00	424.103,05	17.143.312,05	17.132.223,00	16.800.000,00	16.000.000,00

		PREVISIONE 2017	VARIAZIONE	ASSESTATO 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	INTERVENTI	**6.700,00**	**0,00**	**6.700,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE						
Capitolo	1284						
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI AD ENTI						
Capitolo	3314						
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	6.700,00	0,00	6.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**2.735.457,00**	**470.000,00**	**3.205.457,00**	**1.905.191,00**	**1.556.457,00**	**1.556.457,00**
	INVESTIMENTI	**2.735.457,00**	**470.000,00**	**3.205.457,00**	**1.905.191,00**	**1.556.457,00**	**1.556.457,00**
	INFORMATICA DI SERVIZIO						
Capitolo	4250						
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	2.087.691,00	0,00	2.087.691,00	1.087.691,00	1.087.691,00	1.087.691,00
	BENI MOBILI						
Capitoli	4251-4253-5250-5251-5252-6250-6251-6252						
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	607.766,00	470.000,00	1.077.766,00	777.500,00	428.766,00	428.766,00
	BENI IMMOBILI						
Capitolo	4254						
	TOTALE SPESE PER I BENI IMMOBILI	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	TOTALI	**225.891.964,00**	**87.443.241,40**	**313.335.205,40**	**298.536.777,00**	**297.600.920,00**	**296.800.920,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

PROGRAMMI TRIENNALI 2018-2020

	BILANCIO DI PREVISIONE 2018	BILANCIO DI PREVISIONE 2019	BILANCIO DI PREVISIONE 2020
C D R 1 SEGRETARIO GENERALE MISSIONE 32: Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche PROGRAMMA 2: Indirizzo politico PROGRAMMA 3: Servizi e affari generali della Giustizia amministrativa			
1.1 - SPESE CORRENTI	**107.576.901,00**	**107.145.676,16**	**106.345.676,16**
1.1.1 FUNZIONAMENTO	**35.504.678,00**	**35.444.676,16**	**35.444.676,16**
PERSONALE	**27.263.367,00**	**27.243.365,28**	**27.243.365,28**
INFORMATICA	**663.449,00**	**663.448,88**	**663.448,88**
BENI E SERVIZI	**7.577.862,00**	**7.537.862,00**	**7.537.862,00**
1.1.2 ONERI COMUNI	**72.072.223,00**	**71.701.000,00**	**70.901.000,00**
1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	**51.850.000,00**	**51.811.000,00**	**51.811.000,00**
1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	**17.132.223,00**	**16.800.000,00**	**16.000.000,00**
1.1.3 INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.192.691,00**	**1.192.691,00**	**1.192.691,00**
1.2.1 INVESTIMENTI	**1.192.691,00**	**1.192.691,00**	**1.192.691,00**
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	**1.087.691,00**	**1.087.691,00**	**1.087.691,00**
1.2.1.2 BENI MOBILI	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
1.2.1.3 BENI IMMOBILI	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 3: Giustizia di 1° grado			
2.1 - SPESE CORRENTI	**158.498.737,00**	**158.343.818,11**	**158.343.818,11**
2.1.1 FUNZIONAMENTO	**158.498.737,00**	**158.343.818,11**	**158.343.818,11**
PERSONALE	**129.372.600,00**	**129.373.581,40**	**129.373.581,40**
INFORMATICA	**6.360.160,00**	**6.360.159,71**	**6.360.159,71**
BENI E SERVIZI	**22.765.977,00**	**22.610.077,00**	**22.610.077,00**
2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**540.000,00**	**236.266,00**	**236.266,00**
2.2.1 INVESTIMENTI	**540.000,00**	**236.266,00**	**236.266,00**
2.2.1.1 BENI MOBILI	**540.000,00**	**236.266,00**	**236.266,00**
C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO MISSIONE 6: Giustizia PROGRAMMA 2: Giustizia di 2° grado e funzioni consultive			
3.1 - SPESE CORRENTI	**30.555.948,00**	**30.554.968,73**	**30.554.968,73**
3.1.1 FUNZIONAMENTO	**30.547.948,00**	**30.546.968,73**	**30.546.968,73**
PERSONALE	**27.945.994,00**	**27.945.014,32**	**27.945.014,32**
INFORMATICA	**1.042.234,00**	**1.042.234,41**	**1.042.234,41**
BENI E SERVIZI	**1.559.720,00**	**1.559.720,00**	**1.559.720,00**
3.1.2 INTERVENTI	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3.1.2.1 CONTRIBUTI AD ENTI	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**172.500,00**	**127.500,00**	**127.500,00**
3.2.1 INVESTIMENTI	**172.500,00**	**127.500,00**	**127.500,00**
3.2.1.1 BENI MOBILI	**172.500,00**	**127.500,00**	**127.500,00**
TOTALI	**298.536.777,00**	**297.600.920,00**	**296.800.920,00**

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

BILANCIO 2018 PER PROGRAMMI

2018	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 3 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	TOTALE PREVISIONE DI SPESA
1.1 - SPESE CORRENTI	936.350,00	106.640.551,00	158.498.737,00	30.555.948,00	296.631.586,00
1.1.1 FUNZIONAMENTO	936.350,00	34.568.328,00	158.498.737,00	30.547.948,00	224.551.363,00
PERSONALE	850.000,00	26.413.367,00	129.372.600,00	27.945.994,00	184.581.961,00
ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	563.957,00	0,00	0,00	563.957,00
SPESE PER MISSIONI PER INTEGRAZIONE COLLEGI GIUDICANTI	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	354.983,00	0,00	0,00	354.983,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT.AA.RR. AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	381.000,00	4.003.570,00	64.382.654,00	16.546.500,00	85.313.724,00
SPESE PER MISSIONI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	2.098,00	30.144,00	7.758,00	40.000,00
SPESE PER MISSIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	110,00	939,00	15.072,00	3.879,00	20.000,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	2.400,00	47.600,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	1.049,00	8.128,00	157.995,00	42.828,00	210.000,00
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	142.706,00	6.615.764,00	20.953.558,00	3.133.398,00	30.845.426,00
INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	9.396,00	161.757,00	43.847,00	215.000,00
COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	9.875,00	424.747,00	1.366.027,00	199.351,00	2.000.000,00
COMPENSI PER I MAGISTRATI ADDETTI C.P.G.A.	0,00	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	22.715,00	1.020.012,00	3.280.459,00	479.732,00	4.802.918,00
SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	366,00	19.022,00	41.324,00	6.145,00	66.857,00
SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	6.382,00	231.103,00	730.558,00	109.457,00	1.077.500,00
RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO, NONCHE' VERSAMENTO DI SOMME DOVUTE PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE DI DESTINAZIONE	15.873,00	158.730,00	619.048,00	206.349,00	1.000.000,00
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	711,00	25.738,00	81.361,00	12.190,00	120.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	50.891,00	2.181.807,00	6.863.894,00	1.311.936,00	10.408.528,00

2018	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 3 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	TOTALE PREVISIONE DI SPESA
ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	181.297,00	7.764.109,00	24.425.154,00	4.668.893,00	37.039.453,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	184,00	7.243,00	22.770,00	4.356,00	34.553,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMM.VA, AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE	258,00	3.099,00	7.231,00	1.291,00	11.879,00
MISURE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DELL'ARRETRATO E PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA'	0,00	157.346,00	2.260.807,00	581.847,00	3.000.000,00
COMPENSI PER COMPONENTI C.P.G.A.	0,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
COMPENSI PER I COMPONENTI ED ADDETTI SEGRETARIATO GENERALE	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00
COMPENSI PER I COMPONENTI DELL'UFFICIO STUDI	0,00	356.400,00	0,00	0,00	356.400,00
SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE ASSISTENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA AFFLUITE A TITOLO DI VERSAMENTO VOLONTARIO AL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE	0,00	16.086,00	0,00	0,00	16.086,00
SPESE DI MOBILITA' NELLA CITTA' DI ROMA PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	0,00	19.925,00	0,00	0,00	19.925,00
SOMMA OCCORRENTE PER LA CORRESPONSIONE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'INCENTIVAZIONE DI CUI AL COMMA 12, ART. 37 DEL D.L. N. 98/2011	34.183,00	1.237.765,00	3.912.787,00	586.237,00	5.770.972,00
INFORMATICA	55,00	663.394,00	6.360.160,00	1.042.234,00	8.065.843,00
SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ON LINE	0,00	658.904,00	6.300.160,00	1.040.936,00	8.000.000,00
MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO	55,00	2.158,00	60.000,00	1.298,00	63.511,00
SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E DEGLI UTENTI DEI SISTEMI INFORMATIVI	0,00	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00
BENI E SERVIZI	86.295,00	7.491.567,00	22.765.977,00	1.559.720,00	31.903.559,00
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	0,00	4.532.380,00	11.500.000,00	0,00	16.032.380,00

2018	**CDR 1 MISSIONE 32**		**CDR 2 MISSIONE 6**	**CDR 3 MISSIONE 6**	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 3 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	TOTALE PREVISIONE DI SPESA
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	0,00	38.838,00	0,00	0,00	38.838,00
SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	0,00	2.153,00	0,00	0,00	2.153,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E IL TRATTAMENTO DI MISSIONE AI MEMBRI ESTRANEI ALLA G.A. - DI CONSIGLI COMITATI,COMMISSIONI, INCLUSI IL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITO DAL C.P.G.A. ED I COMITATI PER LE PARI OPPORTUNITA' COSTITUITI IN OSSERVANZA DEI CC.CC.NN.LL.	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.795,00	0,00	0,00	0,00	6.795,00
COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	0,00	19.319,00	0,00	0,00	19.319,00
SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER CONSULENZE DI ESPERTI ESTERNI	24.000,00		0,00	0,00	24.000,00
SPESE DI TRASPORTO MOBILI MACCHINE IMPIANTI FASCICOLI ED ALTRO MATERIALE D'UFFICIO	0,00	0,00	376.000,00	118.600,00	494.600,00
SPESE PER SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, NONCHE' PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI	6.000,00	250.000,00	1.100.000,00	40.000,00	1.396.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO RESTAURO MOBILI - NOLEGGIO MACCHINE E IMPIANTI	10.000,00	380.000,00	990.000,00	121.456,00	1.501.456,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO DI ARIA DEI LOCALI	13.000,00	500.000,00	1.590.000,00	421.416,00	2.524.416,00
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI E PER PUBBLICAZIONI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI, ADATTAMENTO E RIPULITURA DEI LOCALI , MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE	20.000,00	1.316.612,00	3.650.000,00	529.248,00	5.515.860,00
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	500,00	40.000,00	160.000,00	0,00	200.500,00
SPESE IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONI COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	0,00	70.000,00	230.000,00	15.000,00	315.000,00
SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E TRIBUTI VARI	6.000,00	155.000,00	750.219,00	185.000,00	1.096.219,00
SPESE PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE ESTERNALIZZATA DEGLI ARCHIVI DI DEPOSITO	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	0,00	0,00	99.658,00	36.000,00	135.658,00
SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	0,00	0,00	1.980.000,00	90.000,00	2.070.000,00
SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	0,00	0,00	50.100,00	3.000,00	53.100,00

2018	CDR 1 MISSIONE 32		CDR 2 MISSIONE 6	CDR 3 MISSIONE 6	
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.	PROGRAMMA 3 GIUSTIZIA DI 1° GRADO	PROGRAMMA 2 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE	TOTALE PREVISIONE DI SPESA
1.1.2 ONERI COMUNI	0,00	72.072.223,00	0,00	0,00	72.072.223,00
1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	0,00	90.000,0	0,00	0,00	90.000,00
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FONDO DI RISERVA	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.1.2.3 VERSAMENTI ALL'ERARIO, ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	51.850.000,00	0,00	0,00	51.850.000,00
VERSAMENTI ALL'ERARIO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD ALTRI SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE	0,00	51.850.000,00	0,00	0,00	51.850.000,00
1.1.2.4 FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	0,00	17.132.223,00	0,00	0,00	17.132.223,00
FONDO PER LA REISCRIZIONE IN BILANCIO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI	0,00	17.132.223,00	0,00	0,00	17.132.223,00
1.1.3 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2 CONTRIBUTI AD ENTI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.192.691,00	540.000,00	172.500,00	1.905.191,00
1.2.1 INVESTIMENTI	0,00	1.192.691,00	540.000,00	172.500,00	1.905.191,00
1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	0,00	1.087.691,00	0,00	0,00	1.087.691,00
SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	0,00	1.087.691,00	0,00	0,00	1.087.691,00
1.2.1.2 BENI MOBILI	0,00	65.000,00	540.000,00	172.500,00	777.500,00
SPESE PER ACQUISTO DI MOBILIO ED ARREDI	0,00	30.000,00	200.000,00	80.000,00	310.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE E RIVISTE GIURIDICHE INVENTARIATE	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
SPESE PER ACQUISTO DI DOTAZIONI LIBRARIE	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE	0,00	35.000,00	290.000,00	50.000,00	375.000,00
1.2.1.3 BENI IMMOBILI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
SPESE PER RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	PROGRAMMA 2 INDIRIZZO POLITICO	**PROGRAMMA 3 SERVIZI E AFFARI GENERALI DELLA G.A.**	**PROGRAMMA 3 GIUSTIZIA DI 1° GRADO**	**PROGRAMMA 2 GIUSTIZIA DI 2° GRADO E FUNZIONI CONSULTIVE**	**TOTALE**
SPESE CORRENTI	**936.350,00**	**106.640.551,00**	**158.498.737,00**	**30.555.948,00**	**296.631.586,00**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**1.192.691,00**	**540.000,00**	**172.500,00**	**1.905.191,00**
SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE	**936.350,00**	**107.833.242,00**	**159.038.737,00**	**30.728.448,00**	**298.536.777,00**

18A01982

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Medeson 1mg/ml» soluzione iniettabile per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 123 del 20 febbraio 2018

Medicinali veterinari MEDESON 1mg/ml soluzione iniettabile per cani e gatti.

Confezioni: tutte - A.I.C. n. 104932.

Titolare A.I.C.: Industrial Veterinaria S.A. Esmeralda, 19b E-08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona, Spagna.

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. ES/V/0259/001/IA/002.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la seguente modifica:

aggiunta di un nuovo confezionamento all'interno dell'intervallo già approvato, variazione del numero di unità per confezione (Al nuovo confezionamento è stato assegnato il seguente numero di A.I.C. 104932037).

La variazione indicata comporta la modifica della sezione 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e la relativa sezione del foglietto illustrativo come di seguito:

6.5 Natura e composizione del confezionamento primario.

Flaconcini di vetro trasparente di tipo I con capacità di 10 ml. I flaconcini sono dotati di un tappo in gomma bromobutilica e sigillati con una capsula di chiusura in alluminio:

scatola con 1 flaconcino;

scatola con 5 flaconcini;

scatola con 6 flaconcini.

Punto 8 numero (I) dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

scatola con 1 flaconcino - A.I.C. n. 104932013;

scatola con 5 flaconcini - A.I.C. n. 104932037;

scatola con 6 flaconcini - A.I.C. n. 104932025.

Foglietto illustrativo punto 15. Altre informazioni.

Confezioni:

scatola con 1 flaconcino da 10 ml;

scatola con 5 flaconcini da 10 ml;

scatola con 6 flaconcini da 10 ml.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01912

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Depotyl LA 150 mg/ml».

Con decreto n. 26 del 19 febbraio 2018, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

DEPOTYL LA 150 mg/ml - A.I.C. n. 103594026 - sospensione iniettabile per suini.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01913

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gallivac IB88 Neo»

Estratto provvedimento n. 130 del 21 febbraio 2018

Medicinale veterinario: GALLIVAC IB88 NEO - A.I.C. n. 104996 - confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. - via Vittor Pisani, 16 - Milano.

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB B.II.f.1.b.3: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

Il periodo di validità dopo ricostituzione del vaccino viene esteso a 2 ore.

Per effetto della suddetta variazione, il punto 6.3 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato come di seguito:

Punto 6.3 Periodo di validità:

periodo di validità del vaccino non ricostituito, confezionato per la vendita: 15 mesi;

periodo di validità dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: 2 ore.

Il foglietto illustrativo e le sezioni corrispondenti delle etichette e dei mock-ups debbono essere adeguati alla suddetta modifica del punto 6.3 del RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01914

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Friskies procontrol gocce antipulci al Piriproxifene per gatti».

Estratto provvedimento n. 103 del 13 febbraio 2018

Medicinale veterinario FRISKIES PROCONTROL GOCCE ANTIPULCI AL PIRIPROXIFENE PER GATTI - n. A.I.C. n. 103883.

Confezioni:

scatola da 2 pipette da 0,6 ml (A.I.C. n. 103883017).

Titolare A.I.C.: Alfamed 13eme rue LID 06510 Carros Cedex (Francia).

Oggetto del provvedimento:

Variazione Tipo IB: A.2.b. Modifica della denominazione del medicinale per prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

Si autorizza la modifica della denominazione per il medicinale in oggetto, da:

Friskies Procontrol gocce antipulci al Piriproxifene per gatti,

a:

Medix 60 mg soluzione spot on per gatti.

Per effetto delle suddette modifiche le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con il riassunto delle caratteristiche del prodotto e gli stampati illustrativi modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01915

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Excenel» polvere sterile.

Estratto provvedimento n. 118 del 19 febbraio 2018

Medicinale veterinario: EXCENEL polvere sterile - confezioni: A.I.C. n. 100403.

Titolare dell'A.I.C.: Zoetis Italia Srl, Via Andrea Doria, 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

Variazione IA - A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.

Si autorizza la soppressione dei siti di seguito riportati.

Sito responsabile per le operazioni di controllo qualità del prodotto finito:

Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
B-2870 Puurs
Belgium

Siti responsabili per le operazioni di rilascio lotti di prodotto finito:

Pfizer Manufacturing Belgium NV
Rijksweg 12
B-2870 Puurs
Belgium

Pfizer Service Company
10 Hoge Wei
1930 Zaventem
Belgium

Sito attualmente autorizzato per le operazioni di controllo qualità del prodotto finito:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. De Camprodon, s/n.
Finca La Riba
Vall de Bianya 17813 (Gerona)
Spain

Sito attualmente autorizzato per le operazioni di rilascio lotti di prodotto finito:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348, Louvain-la-Neuve
Belgium

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

Foglietto illustrativo

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi:

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Zoetis Italia S.r.l.
Via Andrea Doria, 41 M
00192 Roma

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat, 1
1348 Louvain-la-Neuve (Belgio)

Informazioni da apporre sull'imballaggio esterno

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Titolare AIC:
Zoetis Italia S.r.l.
Via Andrea Doria, 41 M
00192 Roma

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat, 1
1348 Louvain-la-Neuve (Belgio)

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01916

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «PestiGon Combo»

Estratto provvedimento n. 75 del 1° febbraio 2018

Medicinale veterinario PESTIGON COMBO:

50 mg/ 60 mg soluzione spot-on per gatti e furetti;

67 mg/ 60,3 mg soluzione spot-on per cani di piccola taglia;

134 mg/ 120,6 mg soluzione spot-on per cani di media taglia;

268 mg/ 241,2 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande;

402 mg/ 361,8 mg soluzione spot-on per cani di taglia molto grande.

Confezioni: A.I.C. 105006.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co.Down, BT35 6JP, Irlanda del Nord.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: IE/V/0363/001-005/IB/001.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 18 mesi a 2 anni.

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.3 del SPC deve essere modificato come segue:

6.3 Periodo di validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01952

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 129 del 17 ottobre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fleanil Combo».

Nell'estratto del decreto n. 129 del 17 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 16 novembre 2017, concernente il medicinale FLEANIL COMBO

laddove è scritto:

«Procedura decentrata n. IE/V/0364/001-005/DC»

leggasi:

«Procedura decentrata n. IE/V/0365/001-005/DC».

18A01984

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 140 del 10 novembre 2017, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fiproclear Combo».

Nell'estratto del decreto n. 140 del 10 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2018, concernente il medicinale FIPROCLEAR COMBO

laddove è scritto:

«Procedura decentrata n. IE/V/0365/001-005/DC»

leggasi:

«Procedura decentrata n. IE/V/0364/001-005/DC».

18A01985

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-068) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.